



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



## Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento.  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

## NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, 12 AGO. 2016

Prot. n. S171/2015/ 429195 /3.5-2016/893

Oggetto: **gara d'appalto per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 - Versione Sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12: 1° lotto.**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, il competente Servizio Opere Ambientali con nota prot. n. 0419848 dd. 08/08/2016 ha fornito le seguenti precisazioni.

**Quesito n. 1:**

Per il raggiungimento del requisito di lavori IC. opera E.02 con grado di complessità 0.95, possono essere utilizzati lavori ID con grado di complessità superiore.

**Risposta:**

In accoglimento alla recente interpretazione di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, si ritiene di poter accogliere la richiesta, in considerazione del fatto che le menzionate classi appartengono alla categoria generale dell' "edilizia" per la quale un'attività svolta per opere analoghe è riconosciuta idonea a comprova dei requisiti richiesti. Ulteriormente, la categoria Id presenta generalmente gradi di complessità maggiore rispetto a quelli associati alla categoria Ic. Per i motivi menzionati, si ritiene che i lavori eseguiti nella categoria Id possano sostituire i lavori della categoria Ic per la dimostrazione del raggiungimento del requisito.

**Quesito n. 2:**

a pagina 5 dei "parametri e criteri di valutazione delle offerte" viene scritto "*si ritiene comunque di limitare il numero massimo di tecnici offerti dal Concorrente per lo svolgimento dell'incarico a 4 unità*". Le 4 unità sono da intendersi:

- a) il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (1 soggetto) con il gruppo di coordinamento formato da massimo 4 tecnici? (1 CSE + 4 TECNICI)
- b) oppure il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (1 soggetto) con il gruppo di coordinamento di massimo 3 tecnici? (1 CSE + 3 TECNICI)

**Risposta:**

Il criterio è da intendersi come *numero totale*, comprensivo cioè della figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.



**Quesito n. 3:**

nell'allegato C parte 1 da completare "*consistenza risorse umane – Gruppo di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione*" bisogna inserire anche la figura del CSE o soltanto i tecnici a supporto del CSE?

**Risposta:**

Devono essere inseriti **solamente** i tecnici di supporto, intendendosi ovviamente già presente la figura del CSE e dunque non meritevole di ulteriore valutazione per l'attribuzione del punteggio. Infatti, come si annota nella seconda parte della menzionata tabella C-parte 1, compaiono solamente, le funzioni di "*direttore operativo abilitato*", "*ispettore di cantiere abilitato*", "*consulente specialista in materia di sicurezza*" ed "*informatico*", confermando appunto la mancata attribuzione di punteggio aggiuntivo alla scontata presenza della figura del coordinatore per la sicurezza.

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -



PF/RG/HA